

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE RELATIVI AL TRASPORTO DI FUNZIONARI E AMMINISTRATORI PROVINCIALI PER IL PERIODO DAL 1 AGOSTO 2007 AL 31 DICEMBRE 2012

Art. 1. – Definizioni.

Nel presente Capitolato ed in genere in tutta la documentazione, sarà usata la terminologia di seguito specificata:

- “Capitolato”: il presente Capitolato speciale d'appalto,
- “Offerenti”: i soggetti, che presentano la propria offerta in vista dell'ottenimento dell'appalto, nella persona del legale rappresentante,
- “Aggiudicatario o affidatario”: il soggetto cui è affidata l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente gara.

Art. 2. – Ente Aggiudicatario.

Provincia autonoma di Trento
Servizio Appalti, contratti e gestioni generali
Via Dogana, 8
38100 Trento – Italia

Art. 3. – Oggetto del Capitolato è il servizio di trasporto di funzionari ed amministratori della Provincia Autonoma di Trento, a mezzo di autovetture con conducente per tutte le destinazioni richieste dal Committente.

Art. 4. – Norme che regolano l'appalto.

L'appalto verrà regolato dal presente Capitolato e quindi dalle disposizioni qui contenute o espressamente richiamate nonché dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e, per quanto non previsto, dalla legge provinciale 23/90 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e dal relativo regolamento di attuazione.

Art 5. – Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati:

- il presente Capitolato;
- l'offerta dell'impresa aggiudicataria.

Art. 6. – Osservanza di leggi, decreti e regolamenti sui contratti collettivi di lavoro.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire sotto la propria responsabilità di avere adempiuto puntualmente agli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalla legge in materia di infortuni sul lavoro, malattie professionali ed assistenza in favore dei propri incaricati.

E' altresì obbligata ad applicare nei confronti del personale dipendente il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro della categoria di riferimento.

Art. 7. – Durata del contratto.

Il contratto riguarderà il servizio con decorrenza dal 1° agosto 2007 sino al 31 dicembre 2012.

Art 8. – Condizioni di espletamento dell'attività.

Le potenzialità di mezzi e uomini e le modalità di espletamento del servizio di trasporto da parte dall'impresa aggiudicataria saranno le seguenti:

- per il trasporto di funzionari ed amministratori dovranno essere sempre disponibili almeno n. 8 automezzi di cui n. 7 autovetture da destinare al servizio di rappresentanza, abilitate allo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, e n. 1 autoveicolo "monovolume" della capacità di 9 posti a sedere, compreso il conducente;
- l'impresa dovrà essere titolare di autorizzazione rilasciata dal comune competente per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, riferita ad ogni singolo automezzo che verrà adibito al servizio.
- i modelli delle autovetture dovranno essere tipo ALFA 166, LANCIA Thesis, MERCEDES classe E o maggiore, BMW Serie 5 o maggiore, AUDI A6 o maggiore, ovvero appartenenti a classe analoga. Tutti gli automezzi devono essere dotati di climatizzatore, ABS, AIR BAG anteriori, con radiotelefono abilitato per tutta la rete nazionale, navigatore satellitare, complete di apparecchio telepass, autoradio e lettore CD;
- l'impresa aggiudicataria dovrà garantire la regolarità del servizio e la disponibilità degli automezzi con conducente entro 30 minuti dalla chiamata effettuata dal responsabile dell'autorimessa provinciale o direttamente dagli interessati al trasporto in casi di servizi urgenti e non programmati.

Art. 9. – Minimo garantito.

Precisato che i dati quantitativi indicati nel bando di gara sono solamente indicativi e sono resi ai soli fini dell'aggiudicazione del servizio e quindi non impegnano l'Amministrazione provinciale circa la loro reale consistenza, il minimo garantito di percorrenza annua è comunque di 110.000 km. Per il periodo compreso dal 1° agosto 2007 al 31 dicembre 2007 il minimo garantito è stabilito in 45.000 km.

Le spese per vitto ed eventuale alloggio del conducente sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 10. – Modalità di svolgimento del servizio.

- a) I dati relativi all'effettuazione del servizio (chilometri – orari – pernottamenti ecc.) dovranno essere trascritti su apposito modulo che verrà fornito dall'Amministrazione ed ogni singolo servizio dovrà essere controfirmato dal trasportato.
- b) La fatturazione dovrà essere presentata mensilmente ed i pagamenti saranno effettuati da parte della Provincia, a mezzo mandato di pagamento, entro 45 giorni dalla data di presentazione delle fatture relative ai servizi svolti, previo riscontro ed attestazione della regolare esecuzione dei servizi e delle tariffe applicate.

- c) L'impresa aggiudicataria dovrà garantire il puntuale espletamento del servizio così come stabilito nel presente capitolato, salvo impedimenti derivanti da caso fortuito o forza maggiore o comunque da cause non imputabili alla medesima.
- d) L'affidatario dovrà garantire la sicurezza dei trasportati operando solo con automezzi regolari sia nella manutenzione che nell'efficienza sia nelle autorizzazioni comunali e revisioni periodiche; a tal proposito l'aggiudicatario dovrà produrre, oltre alla copia della carta di circolazione, copia delle autorizzazioni rilasciate dal Comune competente per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente di tutti gli otto veicoli costituenti la dotazione richiesta dal presente capitolato.
- e) Il personale addetto dovrà garantire una guida nel rispetto delle norme del codice della strada e gli automezzi dovranno essere sempre puliti ed in ordine.
- f) Durante i viaggi di servizio è fatto divieto trasportare sugli automezzi persone estranee all'Amministrazione provinciale, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 dei criteri concernenti "Modalità per l'uso dei veicoli a motore provinciali per viaggi di servizio e per il servizio di rimessa" approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 298 del 16 febbraio 2001, che consente al dirigente del Servizio competente, su richiesta del Presidente della Provincia, degli Assessori e dei dirigenti di autorizzare, di volta in volta, esperti, consulenti, componenti di organismi collegiali della Provincia, o altre persone incaricate di compiti di studio, collaborazione ad attività istituzionali della Provincia e di rappresentanza della stessa, ad avvalersi delle autovetture con conducente per viaggi direttamente attinenti all'assolvimento dei compiti loro affidati.
- g) Il personale dovrà prestare il servizio in forma corretta ed ordinata tenendosi a disposizione del trasportato per tutta la durata del servizio.

Art. 11. – Responsabilità ed obblighi.

L'impresa aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire che gli automezzi impiegati siano coperti con massimali di garanzia così come sotto indicati:

Minimo Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) R.C.A. per ciascuna autovettura trasporto persone;

Minimo Euro 260.000,00= (duecentosessantamila/00) per caso morte;

Minimo Euro 260.000,00= (duecentosessantamila/00) per invalidità permanente;

Minimo Euro 52,00= (cinquantadue/00) giornaliere per inabilità temporanea;

Minimo Euro 52,00= (cinquantadue/00) giornaliere per ricovero a seguito di infortunio.

Copertura assicurativa non inferiore a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per furto/danneggiamento a cose di proprietà o in uso dei trasportati.

Art. 12. – Penali.

In caso di accertata irregolarità ed inadempienza nello svolgimento del servizio, dopo un primo richiamo scritto di messa in mora, nel caso di ulteriore irregolarità o inadempienze, l'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di applicare una penale corrispondente al 5% dell'ammontare del corrispettivo annuale presunto o, nei casi più gravi, di risolvere unilateralmente il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 13.

Per la quantificazione dell'ammontare del corrispettivo annuale ai fini della determinazione della penale si divide il totale del corrispettivo fatturato sino alla data della contestazione per il numero dei giorni trascorsi dall'inizio del servizio moltiplicando il risultato ottenuto per 365.

Art. 13. – Risoluzione del contratto.

Il venir meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della amministrazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto d'appalto ex art. 1453 C.C. e ai sensi dell'art. 27 della Legge Provinciale 19 luglio 1990 n. 23 nel caso di grave inadempimento, qualora:

- a) accerti che l'Impresa non esegua i servizi conformemente a quanto contenuto negli artt. 8 e 10 del presente Capitolato, e lo stesso sia stato contestato all'Impresa, con l'applicazione della relativa penale, per più di due volte;
- b) in caso di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- c) accerti la diffusione o vendita a terzi di dati e/o informazioni di qualsiasi genere inerenti l'oggetto del presente appalto, ogni altra informazione che sia venuta in possesso del soggetto appaltatore riguardante la Provincia autonoma di Trento e per tutto ciò che sia in difformità da quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 14. – Riservatezza e trattamento dei dati.

I dati gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

Art. 15. – Spese contrattuali.

Le spese relative alla stesura del contratto, al bollo, alla registrazione e tutte le altre che si dovranno sostenere per la gara e per il conseguente atto sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 16. – Legge applicabile e foro competente.

Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana; per quanto eventualmente non previsto dal presente capitolato i contraenti fanno esplicito riferimento alle norme vigenti in materia di trasporti. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione appaltante e l'appaltatore in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine dello stesso, sono di esclusiva competenza del foro di Trento.

Art. 17. – Invariabilità dei prezzi

L'offerta presentata alle condizioni tutte del presente contratto si intende accettata dall'impresa aggiudicataria, in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

Art. 18. – Subappalto.

Non è consentito in alcuna forma il subappalto, anche parziale, del presente servizio.